II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1989

che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali

(89/520/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/485/CEE (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico o tecnico;

considerando che lo studio di un nuovo prodotto appartenente al gruppo degli amminoacidi ha permesso di accertare che le condizioni imposte dalla direttiva 82/471/CEE sono soddisfatte; che è pertanto opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'impiego di tale prodotto nell'alimentazione degli animali;

considerando che è risultato necessario modificare le caratteristiche di composizione e le disposizioni particolari per i prodotti dell'allegato appartenenti al gruppo degli analoghi idrossilati di amminoacidi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.
(2) GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 36.

ALLEGATO

1. Nel gruppo 3.1. «Metionina» è aggiunto il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
	«3.1.4. Concentrato liquido di DL-metioninasodio tecnicamente puro	$[CH_3\ S(CH_2)_2\text{-}CH(NH_2)\text{-}COO]Na$	—	DL-metionina: min. 40 % Sodio: min. 6,2 %	Tutte le specie animali	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — dicitura «Concentrato liquido di DL-metioninasodio» — tenore di DL-metionina — tenore di umidità»

2. Il testo del punto 4. «Analoghi idrossilati di amminoacidi» è sostituito dal testo seguente:

1	2	3	4	5	6	7
Denominazione dei gruppi di prodotti	Denominazione del prodotto	Designazione chimica del prodotto o identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specificazioni)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
«4. **Analoghi idrossilati di amminoacidi**						
4.1. Analogo idrossilato della metionina e suoi sali						
	4.1.1. Acido DL-2-idros-4-metilmercapto-butirrico	$CH_3\text{-}S\text{-}(CH_2)_2\text{-}CH(OH)\text{-}COOH$	—	Acidi totali: min. 85 % Acido monomero: min. 65 %	Tutte le specie animali, tranne i ruminanti	Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — la denominazione conformemente alla colonna 2 — il tenore totale di acidi e di acido monomero per il prodotto 4.1.1, e il tenore di acido monomero per il prodotto 4.1.2 — il tenore di umidità — la specie animale o la categoria di animali Dichiarazioni da apporre sull'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti composti: — la denominazione conformemente alla colonna 2 — il tenore totale di acidi e di acido monomero per il prodotto 4.1.1 ed il tenore di acido monomero per il prodotto 4.1.2 — il tasso d'incorporazione del prodotto nell'alimento»
	4.1.2. Sale calcico dell'acido DL-2-idrossi-4-metilmercapto-butirrico	$[CH_3\text{-}S\text{-}(CH_2)_2\text{-}CH(OH)\text{-}COO]_2Ca$	—	Acido monomero: min. 83 % Calcio: min. 12 %		